

**Pubblicato il 09/10/2017**

**Sent. n. 1215/2017**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 877 del 2016, proposto da:  
COMUNE DI RONCOLA, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Daminelli e Mauro Ballerini,  
con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, viale Stazione 37;

contro

COMUNITÀ MONTANA VALLE IMAGNA, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Benedetti, con  
domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;

nei confronti di

RADIO LAGOONO SRL, RBC SRL, PUBLIMAGIC SRL, SOCIETÀ BRESCIANA  
TELECOMUNICAZIONI SRL, rappresentate e difese dall'avv. Giovanna Reboldi, con domicilio  
eletto presso il medesimo legale in Brescia, via XXV Aprile 6;  
AGRIFOGLIO SAS DI MAZZOLENI EUGENIO, non costituitasi in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 1287 del 2016, proposto da:  
AGRIFOGLIO SAS, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonomi, con domicilio ex art. 25 cpa  
presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;

contro

COMUNE DI RONCOLA, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Daminelli e Mauro Ballerini,  
con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, viale Stazione 37;

e con l'intervento di

(ad

opponendum)

COMITATO CITTADINO BASTA ANTENNE IN VALLE IMAGNA, ROTA TULLIO, ROTA  
AUGUSTO, MAZZOLENI GIANCARLO, GALIZZI FRANCA, MAZZOLENI MANUEL,  
MAZZOLENI ETTORE, ROTA ERCOLE, ROTA ADRIANA, CAPELLI LORENZO, ROTA  
FRANCA, CAPELLI BEATRICE, INNOCENTI MICHELE, ROTA SEVERINO, LEGGERI  
IRIDE, ROTA CATHERINE, rappresentati e difesi dall'avv. Paola Brambilla, con domicilio eletto  
presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;

sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2016, proposto da:  
RADIO LAGOONO SRL, RBC SRL, PUBLIMAGIC SRL, SOCIETÀ BRESCIANA  
TELECOMUNICAZIONI SRL, rappresentate e difese dall'avv. Giovanna Reboldi, con domicilio  
eletto presso il medesimo legale in Brescia, via XXV Aprile 6;

contro

COMUNE DI RONCOLA, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Daminelli e Mauro Ballerini,  
con domicilio eletto presso il secondo in Brescia, viale Stazione 37;

e con l'intervento di

(ad opponendum)  
COMITATO CITTADINO BASTA ANTENNE IN VALLE IMAGNA, ROTA TULLIO, PENATI ALESSANDRO, SALVI MARISA, PENATI NICOLA, PENATI FLORENA, NICOLI MAURO, MAZZOLENI MARILENA, PENATI CESARE, ROTA MARIA, ROTA ERCOLE, MAZZOLENI SONIA, MAZZOLENI VALTER, CAPELLI EMILIA, ROTA FRANCA, CAPELLI LORENZO, INNOCENTI MICHELE, CAPELLI BEATRICE, ROTA ELENA, rappresentati e difesi dall'avv. Paola Brambilla, con domicilio ex art. 25 cpa presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3;  
per l'annullamento

(a) quanto al ricorso n. 877 del 2016:

- della determinazione del responsabile del Servizio Territorio-Ambiente della Comunità Montana Valle Imagna n. 57 del 19 maggio 2016, con la quale, ai sensi dell'art. 167 comma 4 del Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42, e dell'art. 80 comma 3-*bis* della LR 11 marzo 2005 n. 12, è stata rilasciata l'autorizzazione paesistica in sanatoria per le opere difformi realizzate dalle società controinteressate nel corso dei lavori riguardanti la costruzione di un traliccio per impianti ricetrasmittenti nel Comune di Roncola, in località Monte Botto;

(b) quanto al ricorso n. 1287 del 2016:

- del silenzio-rigetto ex art. 36 comma 3 del DPR 6 giugno 2001 n. 380, formatosi sull'istanza di sanatoria delle opere difformi realizzate nel corso dei lavori di costruzione di un traliccio destinato a ospitare impianti di telecomunicazioni;

(c) quanto al ricorso n. 1306 del 2016:

- del silenzio-rigetto ex art. 36 comma 3 del DPR 380/2001, formatosi sull'istanza di sanatoria delle opere difformi realizzate nel corso dei lavori di costruzione di un traliccio destinato a ospitare impianti di telecomunicazioni;

- in subordine, dell'art. 40 delle NTA del PGT, nella parte in cui esclude la realizzazione di tralicci sull'intero territorio comunale;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Comunità Montana Valle Imagna, di Radio Lagouno srl, di RBC srl, di Publimagic srl, di Società Bresciana Telecomunicazioni srl, e del Comune di Roncola;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il dott. Mauro Pedron;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato quanto segue:

## **FATTO e DIRITTO**

1. Le società Radio Lagouno srl, RBC srl, Publimagic srl, Società Bresciana Telecomunicazioni srl, che operano nel settore delle telecomunicazioni, hanno ottenuto dal Comune di Roncola l'autorizzazione di cui all'art. 87 del Dlgs. 1 agosto 2003 n. 259 per la costruzione in località Monte Botto di un traliccio su platea in calcestruzzo, con annesso locale accessorio, destinato a ospitare impianti di diffusione radiotelevisiva (v. provvedimento del responsabile del Servizio Gestione del Territorio di data 8 gennaio 2014).

2. Il traliccio, in metallo zincato e alto 39,90 metri, sostituisce la stazione radio base precedentemente collocata in via Gardinelli. Lo spostamento in località Monte Botto è stato autorizzato dal Comune con deliberazione consiliare n. 35 del 21 novembre 2012.

3. L'area scelta per la collocazione del traliccio (mappale n. 3448) è di proprietà della società Agrifoglio sas, ed è sottoposta a vincolo paesistico ai sensi dell'art. 142 comma 1-g del Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42, in quanto classificata in parte come bosco. Nello stesso ambito sono già insediate altre infrastrutture per impianti ricetrasmittenti.

4. La Comunità Montana Valle Imagna, competente ex art. 80 comma 3-*bis* della LR 11 marzo 2005 n. 12, ha rilasciato l'autorizzazione paesistica in data 11 settembre 2013, sulla base del parere favorevole della propria Commissione per il Paesaggio del 21 giugno 2013 (la Soprintendenza, pur essendo stata regolarmente coinvolta, non ha espresso il parere vincolante ex art. 146 comma 5 del Dlgs. 42/2004). In data 23 ottobre 2013 la Comunità Montana ha concesso anche lo svincolo forestale e idrogeologico del bosco.

5. Nel corso dei lavori il Comune ha accertato alcune difformità rispetto al progetto approvato (v. ordinanza di sospensione n. 6 del 5 luglio 2014). Si tratta, in particolare, delle seguenti opere: (a) maggiore distacco del traliccio dall'impianto di trasmissione di Società Autostrade spa (5,85 metri anziché 5,00 metri) e avvicinamento al bosco di circa 1,50 metri; (b) ingombro dell'area pari complessivamente a 8,00x16,55 metri, anziché 8,00x16,65 metri; (c) realizzazione di un vano contatori avente dimensioni pari a 1,75x0,43x2,00 metri; (d) altezza del muro di contenimento pari a 2,90 metri, anziché 2,00 metri; (e) variazione del rapporto tra superficie permeabile e impermeabile all'interno della recinzione; (f) maggiore ingombro della pianta del traliccio (4,55x4,55 metri anziché 4,50x4,50 metri); (g) rotazione della struttura di 45° e diversa intelaiatura.

6. Per regolarizzare le parti difformi, Agrifoglio sas e le altre società sopra indicate hanno chiesto, in data 31 luglio 2014, l'accertamento della compatibilità paesistica ex art. 167 comma 4 del Dlgs. 42/2004. In data 5 agosto 2014 i medesimi soggetti hanno chiesto l'accertamento di conformità ex art. 36 del DPR 6 giugno 2001 n. 380.

7. Prima della conclusione delle suddette procedure, il Comune, con ordinanza n. 14 del 19 agosto 2014, ha ingiunto la rimessione in pristino. Questo provvedimento è oggetto del ricorso n. 1379/2014, non trattato nel presente giudizio. Peraltro, la posizione delle parti private è stata ridefinita dai provvedimenti successivi, descritti qui di seguito.

8. La Commissione per il Paesaggio ha espresso parere negativo in data 16 dicembre 2014, affermando che la maggiore altezza del muro di contenimento e la creazione di un secondo vano accessorio avevano prodotto un ulteriore volume fisico, con il conseguente divieto di sanatoria ex art. 167 comma 4-a del Dlgs. 42/2004. La Commissione ha inoltre sottolineato che vi era stato un maggiore consumo della superficie del bosco (per una profondità di circa 1,5 metri), e che la rotazione del traliccio aveva provocato un incremento della visibilità dalla frazione di S. Bernardo.

9. La Soprintendenza, con parere espresso il 18 maggio 2015, si è invece dichiarata incompetente, in quanto ha ritenuto che l'area occupata dal traliccio e dagli alloggiamenti accessori fosse collocata al di fuori del bosco, e quindi all'esterno del perimetro del vincolo paesistico. Tuttavia, sempre nel suddetto parere (punto 3), la Soprintendenza ha aggiunto che le difformità riscontrate (e in particolare la rotazione del traliccio e l'aumento di altezza del muro di contenimento) non avevano un'incidenza paesistica negativa, una volta stabilito che l'altezza complessiva della struttura era rimasta invariata.

10. Per accertare se le opere difformi avessero invaso la superficie boscata, la Comunità Montana ha affidato un apposito incarico al dott. agr. Francesco Radrizzani, il quale in una relazione datata 10 novembre 2015 (e protocollata il 10 dicembre 2015) ha in effetti confermato che vi era stata trasformazione di una porzione di bosco, non facilmente misurabile, ma stimabile in qualche decina di metri quadri. Sulla base di questa relazione, la Comunità Montana, in data 27 gennaio 2016, ha chiesto nuovamente alla Soprintendenza il parere vincolante ai fini della sanatoria paesistica. La Soprintendenza, con nota del 13 aprile 2016, ha confermato il parere del 18 maggio 2015 per i profili paesistici, rimettendosi alle decisioni della Comunità Montana relativamente alla trasformazione del bosco.

11. Nel frattempo, è intervenuta la sentenza di questo TAR n. 568 del 19 aprile 2016, che ha definito il ricorso proposto il 29 gennaio 2016 da tutte le società sopra indicate contro il silenzio della Comunità Montana sull'istanza di sanatoria paesistica. La sentenza ha accertato l'obbligo della Comunità Montana di adottare un provvedimento espresso nel termine di 30 giorni.

12. La Commissione per il Paesaggio, preso atto dei pareri emessi dalla Soprintendenza il 18 maggio 2015 e il 13 aprile 2016, ha a sua volta dichiarato la compatibilità paesistica delle opere difformi, ai fini della trasformazione del bosco (v. nota del 17 maggio 2016).

13. Sulla base dei pareri favorevoli della Soprintendenza e della Commissione per il Paesaggio, la Comunità Montana, con determinazione del responsabile del Servizio Territorio-Ambiente del 19 maggio 2016, ha rilasciato l'autorizzazione paesistica in sanatoria.

14. Il Comune ha impugnato la sanatoria del 19 maggio 2016 (ricorso n. 877/2016), e ha provocato il silenzio-rigetto ex art. 36 comma 3 del DPR 380/2001 sulla richiesta di accertamento di conformità urbanistica.

15. Il silenzio-rigetto è stato impugnato separatamente dalla società Agrifoglio sas (ricorso n. 1287/2016) e dalle società Radio Lagouno srl, RBC srl, Publimagic srl, e Società Bresciana Telecomunicazioni srl (ricorso n. 1306/2016).

16. Nel ricorso n. 877/2016 il Comune sostiene che la sanatoria paesistica sarebbe viziata per una pluralità di ragioni, così sintetizzabili: (i) violazione dell'art. 167 comma 4-a del Dlgs. 42/2004, in quanto le opere difformi avrebbero comportato un incremento della superficie e del volume utile; (ii) nullità dell'atto presupposto costituito dal parere della Commissione per il Paesaggio del 17 maggio 2016, in quanto sottoscritto dal solo presidente, e privo di un verbale che attesti il *quorum* costitutivo e l'attività svolta; (iii) difetto di motivazione circa il superamento del parere negativo formulato dalla Commissione per il Paesaggio il 16 dicembre 2014.

17. Si sono costituiti nel ricorso n. 877/2016 la Comunità Montana e le società Radio Lagouno srl, RBC srl, Publimagic srl, e Società Bresciana Telecomunicazioni srl, chiedendo la reiezione delle domande e degli argomenti del Comune.

18. Nei ricorsi n. 1287/2016 e n. 1306/2016 le ricorrenti contestano la decisione del Comune di negare, tramite silenzio-rigetto, l'accertamento di conformità urbanistica. Le censure, simili nei due ricorsi, possono essere così sintetizzate: (i) violazione dell'art. 36 del DPR 380/2001, nonché dell'art. 167 comma 4-a del Dlgs. 42/2004, in quanto il traliccio, anche con le difformità rilevate dal Comune, mantiene la conformità urbanistica, e soddisfa inoltre le condizioni per la sanatoria paesistica; (ii) violazione dell'art. 86 del Dlgs. 259/2003, rispetto al quale la previsione dell'art. 40, ultimo comma, delle NTA del PGT (divieto di realizzazione di impianti di antenne e relativi tralici sull'intero territorio comunale) è inevitabilmente recessiva.

19. Il Comune si è costituito nei ricorsi n. 1287/2016 e n. 1306/2016, chiedendo la reiezione di entrambi. Si sono costituiti anche alcuni cittadini residenti in zona, e un comitato spontaneo che contesta la diffusione delle stazioni radio base in Valle Imagna, per fare opposizione ai suddetti ricorsi e chiederne la reiezione in appoggio alle tesi del Comune.

20. Questo TAR, con ordinanze n. 791 del 7 dicembre 2016 e n. 808 del 12 dicembre 2016, ha accolto le domande cautelari, rispettivamente nel ricorso n. 1287/2016 e nel ricorso n. 1306/2016.

21. Nelle memorie depositate il 7 giugno 2017 il Comune ha comunicato di aver eseguito le predette ordinanze, e di aver quindi rilasciato in data 17 maggio 2017, a titolo precario in attesa della decisione di merito, il permesso di costruire in sanatoria.

22. Così riassunta la vicenda contenziosa, appare evidente la necessità della riunione di tutti i ricorsi, essendovi continuità nella posizione mantenuta dalle parti in conflitto, e coerenza tra gli argomenti utilizzati nei diversi giudizi. La trattazione congiunta permette di inserire le domande delle parti in uno stesso quadro, e di chiarire meglio, in questo modo, i singoli dettagli.

23. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.

*Sui problemi della legittimazione e dell'interesse*

24. In primo luogo, si osserva che tutte le parti coinvolte hanno legittimazione e interesse relativamente agli atti formulati.

25. È vero che proprio il Comune, il quale nel ricorso n. 877/2016 impugna la sanatoria paesistica della Comunità Montana, aveva individuato attraverso la deliberazione consiliare n. 35/2012 la località Monte Botto come sito idoneo a ospitare la stazione radio base in precedenza collocata in via Gardinelli. Tuttavia, la situazione si presenta in termini nuovi quando i privati autorizzati a edificare abbiano violato le regole e realizzato opere abusive. L'amministrazione comunale non è tenuta a confermare per le opere abusive il medesimo giudizio favorevole riservato al progetto assentito. Sotto questo profilo, il Comune conserva un margine di interesse a sostenere l'incompatibilità paesistica in

contrasto con le valutazioni della Soprintendenza e della Comunità Montana, senza finire in contraddizione con se stesso.

26. Certamente, non si può escludere che il Comune utilizzi le opere abusive come leva per agire impropriamente in autotutela, revocando in modo non trasparente l'originaria scelta localizzativa, ma si tratta di uno scrutinio delle intenzioni che non trova spazio in sede di esame delle eccezioni processuali. Per radicare correttamente il giudizio è sufficiente che vi sia un interesse attuale del Comune riferibile alla nuova situazione creata dalle opere abusive. Nello specifico, come si è visto, un simile interesse sussiste.

27. Per quanto riguarda il comitato spontaneo e i cittadini intervenienti, si tratta di soggetti che potrebbero avere anche una legittimazione propria a impugnare direttamente gli atti riguardanti l'autorizzazione di stazioni radio base nella zona di residenza. Nel caso in esame, peraltro, il risultato utile potrebbe derivare solo dall'eventuale insuccesso dei ricorsi n. 1287/2016 e n. 1306/2016, e dunque risulta giustificato e adeguato lo strumento dell'intervento *ad opponendum*.

#### *Sulla procedura di sanatoria paesistica*

28. Dopo l'avvio della procedura di sanatoria paesistica la Soprintendenza si è espressa due volte (18 maggio 2015 e 13 aprile 2016) con pareri vincolanti ai sensi dell'art. 146 comma 5 del Dlgs. 42/2004. La Comunità Montana era quindi tenuta a conformarsi alle indicazioni della Soprintendenza, indipendentemente dalla presenza e dal contenuto dei pareri della Commissione per il Paesaggio. È vero che la Soprintendenza si è inizialmente dichiarata incompetente, ma ha comunque espresso un giudizio di natura paesistica sull'impatto della struttura, che è stato confermato quando la Comunità Montana ha accertato l'effettiva estensione del bosco e del relativo vincolo.

29. Il parere della Commissione per il Paesaggio del 17 maggio 2016, benché sottoscritto dal solo presidente, e privo di un verbale attestante il *quorum* costitutivo e l'attività svolta, non può considerarsi un atto nullo. La firma del presidente è sufficiente a garantire la provenienza dell'atto e il collegamento con le funzioni della Commissione. Il compito di segretario verbalizzante, se non è incardinato per legge in una specifica figura professionale, può essere svolto da uno qualunque dei componenti dell'organo collegiale, su indicazione del presidente, oppure dal presidente stesso. In quest'ultimo caso, non è necessaria alcuna controfirma, e il verbale può essere anche assorbito, per ragioni di economia, nell'atto firmato dal presidente, che attesta la natura collegiale della decisione.

30. Per quanto riguarda il contrasto tra il parere negativo formulato dalla Commissione per il Paesaggio il 16 dicembre 2014 e quello favorevole del 17 maggio 2016, si tratta anche in questo caso di una questione irrilevante, in quanto la Comunità Montana era vincolata ai fini paesistici a seguire le indicazioni della Soprintendenza. Si deve poi sottolineare che il secondo parere della Commissione, coerentemente con l'impostazione adottata dalla Soprintendenza nel parere del 13 aprile 2016, si concentra sulla trasformazione del bosco, completando quindi l'esame della sanatoria con valutazioni che fuoriescono dalla materia paesistica e sono di competenza esclusiva della Comunità Montana.

#### *Sulla valutazione di compatibilità paesistica*

31. Per accedere alla sanatoria paesistica ai sensi dell'art. 167 comma 4-a del Dlgs. 42/2004 è necessario che le opere abusive non costituiscano superfici o volumi utili. In proposito, occorre sottolineare che la nozione di volume utile ai fini urbanistici non è perfettamente coincidente con quella applicabile in sede paesistica (v. TAR Brescia Sez. I 23 febbraio 2016 n. 281; TAR Brescia Sez. I 8 gennaio 2015 n. 14). Nelle valutazioni di natura urbanistica, infatti, mediante il volume utile viene misurata la consistenza dei diritti edificatori (che sono consumati da alcune tipologie costruttive, ad esempio l'edificazione fuori terra, e non da altre, ad esempio la realizzazione di locali tecnici). Nei giudizi paesistici, invece, è utile solo il volume percepibile come ingombro alla visuale o come innovazione non diluibile nell'insieme paesistico (v. TAR Brescia Sez. I 15 ottobre 2014 n. 1057). La superficie utile è tale quando produce volume utile. Valgono quindi per la superficie le stesse considerazioni appena viste per il volume.

32. Nel caso di opere difformi dal progetto assentito, la percepibilità del volume deve essere riferita alla differente consistenza di quanto realizzato. Oggetto della valutazione paesistica è quindi il

carattere tollerabile o meno dell'incremento di disturbo che la modifica abusiva introduce nello scenario tutelato.

33. Applicando questi parametri, appare evidente che le opere difformi non introducono nuovi volumi utili. Al riguardo, si possono formulare le seguenti osservazioni:

(a) il maggiore distacco del traliccio dall'impianto di trasmissione di Società Autostrade spa è irrilevante. L'occupazione di un'ulteriore porzione di area boscata pone il diverso problema dello svincolo forestale e idrogeologico del bosco. Tale problema è stato affrontato dalla Commissione per il Paesaggio il 17 maggio 2016, quando è stato espresso parere favorevole alla trasformazione del bosco, previa applicazione delle sanzioni pecuniarie;

(b) variazioni minime della superficie di ingombro, a maggior ragione se in riduzione, sono irrilevanti;

(c) il vano contatori è, sotto il profilo urbanistico, un semplice volume tecnico, indispensabile per la gestione in sicurezza del traliccio, e sotto il profilo paesistico non rappresenta un volume significativo, in quanto non produce ingombro alla visuale a causa delle dimensioni estremamente limitate;

(d) la maggiore altezza del muro di contenimento, conseguenza del leggero spostamento a valle dell'area interessata dai lavori, provoca la formazione di un terrapieno più consistente di quello di progetto. Sotto il profilo urbanistico i muri di contenimento sono assimilabili alle nuove costruzioni, ma ai fini paesistici rilevano solo in quanto siano in grado di determinare una modificazione significativa della percezione dei luoghi. Nel caso in esame, la diversa consistenza del basamento non ha comportato alcun incremento dell'altezza del traliccio. L'impatto visivo è quindi rimasto complessivamente invariato. L'unico dettaglio su cui potrebbe essere legittimamente imposto un intervento modificativo rimane la facciata del muro di contenimento. Peraltro, in base al principio di proporzionalità, alla misura ripristinatoria deve essere preferita la mitigazione tramite apposite piantumazioni schermanti;

(e) la variazione del rapporto tra superficie permeabile e impermeabile all'interno della recinzione è descritta troppo genericamente dagli uffici comunali. In ogni caso non possono essere applicate alle stazioni radio base, che sono infrastrutture tecnologiche di tipo particolare, prescrizioni costruttive aventi il grado di dettaglio delle costruzioni ordinarie. Sotto il profilo paesistico, la minore presenza di superficie permeabile è irrilevante;

(f) parimenti irrilevante, sia sotto il profilo urbanistico sia ai fini paesistici, è il modesto incremento della pianta del traliccio. Come termine di confronto può essere utilizzata la disciplina delle variazioni essenziali (v. art. 54 della LR 12/2005);

(g) irrilevanti sono infine la rotazione del traliccio di 45° e la diversa intelaiatura. Per quanto riguarda la rotazione, l'eventuale maggiore ingombro è valutabile solo in relazione alla visibilità delle antenne che vi saranno posizionate. In proposito, la relazione tecnica del geom. Lorenzo Mazzoleni, depositata in Comune il 5 agosto 2014, sottolinea che il migliore orientamento delle parabole reso possibile dalla rotazione consentirà di ridurre gli sbracci in quota, e quindi anche l'impatto visivo.

*Sull'accertamento di conformità urbanistica*

34. L'ostacolo al rilascio del permesso di costruire in sanatoria era costituito dalla mancanza dell'autorizzazione paesistica in sanatoria. Una volta superato il problema paesistico, non vi sono impedimenti di natura urbanistica.

35. In particolare, non può essere opposta la mancanza di conformità urbanistica ex art. 36 del DPR 380/2001, in quanto le infrastrutture per telecomunicazioni sono assimilabili alle opere di urbanizzazione primaria (v. art. 86 comma 3 del Dlgs. 259/2003). Questo consente di ritenere i suddetti impianti compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica. Di conseguenza, la zonizzazione non può avere l'effetto di escluderne la realizzazione in una determinata porzione del territorio comunale, tranne quando vi siano esigenze di protezione dalle emissioni elettromagnetiche, oppure esigenze di razionalizzazione dei siti e di ubicazione degli impianti.

36. Nel caso in esame l'esclusione prevista dall'art. 40 delle NTA del PGT è addirittura totale. Con una simile ampiezza, la regolamentazione locale si pone in aperto contrasto con la legge nazionale, e

deve quindi essere disapplicata, sia per le nuove infrastrutture, sia, a maggior ragione, per la delocalizzazione di quelle esistenti, che già garantiscono il servizio pubblico.

37. Il fatto che una porzione dell'area interessata dalle opere abusive avesse la destinazione a bosco è superabile tramite lo svincolo forestale e idrogeologico. Su questo punto la Commissione per il Paesaggio si è già espressa favorevolmente in data 17 maggio 2016.

#### *Conclusioni*

38. Il ricorso n. 877/2016 deve quindi essere respinto, mentre i ricorsi n. 1287/2016 e 1306/2016 devono essere accolti, con il conseguente annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di sanatoria delle opere difformi, come sopra descritte. L'effetto conformativo della pronuncia consolida il permesso di costruire rilasciato precariamente dal Comune in data 17 maggio 2017.

39. La complessità della vicenda consente l'integrale compensazione delle spese di giudizio in tutti i ricorsi riuniti.

40. Il contributo unificato dei ricorsi n. 1287/2016 e 1306/2016 è a carico dell'amministrazione ai sensi dell'art. 13 comma 6-*bis*.1 del DPR 30 maggio 2002 n. 115.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando:

(a) dispone la riunione dei ricorsi;

(b) respinge il ricorso n. 877/2016;

(c) accoglie i ricorsi n. 1287/2016 e 1306/2016, come precisato in motivazione;

(d) compensa integralmente le spese di giudizio in tutti i ricorsi riuniti;

(e) pone il contributo unificato dei ricorsi n. 1287/2016 e 1306/2016 a carico del Comune.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere, Estensore

Stefano Tenca, Consigliere

L'ESTENSORE

Mauro Pedron

IL PRESIDENTE

Giorgio Calderoni

IL SEGRETARIO